

Delibera Consiglio provinciale n° 105 del 24 Luglio 2000

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEI CERVIDI E BOVIDI

TITOLO I CARATTERI E FINALITA'

ART. 1 FINALITA'

1. L'Amministrazione provinciale, nel rispetto dei principi dettati dalle vigenti norme nazionali e regionali in materia, disciplina con il presente Regolamento la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di Cervidi e Bovidi presenti sul Comprensorio con lo scopo di rapportarle, tramite un razionale e programmato prelievo venatorio, a corrette densità agro-forestali.
2. Le norme di seguito riportate tendono altresì ad attuare gli obiettivi per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati previsti sia nel Regolamento Regionale n. 4 del 15 Luglio 1996 che nel Piano Faunistico Venatorio.

Art. 2 MODALITA' E TEMPI DI CACCIA

1. La gestione faunistico-venatoria dei Cervidi e dei Bovidi si realizza attraverso la caccia di selezione organizzata sulla base di un prelievo programmato per sesso e classi di età ed è attuata esclusivamente in forma individuale, con i sistemi dell'aspetto e dell'appostamento fisso anche sopraelevato, senza l'uso dei cani.
2. Sono utilizzabili allo scopo esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.
 - 2.1 E' altresì ammesso l'uso del fucile a 2 o 3 canne con l'obbligo esclusivo della canna rigata.
 - 2.2 Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo deve essere munita di ottica o di sistemi di puntamento elettronico. Riguardo all'ottica sono consigliabili ingrandimenti superiori a 6x.
 - 2.3 E' ugualmente indispensabile un buon binocolo per il corretto riconoscimento del capo da abbattere, specialmente se si opera in condizioni di scarsa visibilità.
3. Il periodo degli abbattimenti è quello stabilito dalla legge nazionale e regionale, da eventuali regolamenti attuativi e dal Calendario Venatorio.
 - 3.1 Per evitare la sovrapposizione con la caccia tradizionale, che prevede l'uso del cane, i Comitati di Gestione degli ATC, sentito il CCSO, potranno proporre all'Amministrazione provinciale la chiusura al sabato precedente la terza domenica di Settembre.

Art. 3
DISTRETTO DI GESTIONE

1. L'Amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/96, procede, sentiti i Comitati di Gestione degli ATC, alla individuazione e delimitazione dei territori vocati per la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e Bovidi.
 - 1.1 Qualora le superfici individuate interessino zone vocate per la caccia al Cinghiale, le perimetrazioni dovranno coincidere il più possibile con queste.
2. Il Comitato di Gestione dell'ATC provvede alla suddivisione del territorio vocato in unità minime denominate **Distretti di gestione**, identificati dalla sigla **Ds** accompagnata da un numero progressivo di carattere provinciale.
3. Lo scopo del Distretto di gestione è quello di raggiungere e mantenere le densità faunistiche indicate al momento della sua individuazione o negli aggiornamenti periodici del piano faunistico, elevando altresì la qualità delle popolazioni presenti.
 - 3.1 Ricadente territorialmente all'interno di un solo ATC il Distretto è costituito da un'area delimitata da confini naturali ed ambientalmente omogenea delle dimensioni comprese, di norma, tra i 1.000 ed i 15.000 ettari.
 - 3.2 Al solo fine del raggiungimento degli obiettivi previsti, onde consentire al meglio la gestione di popolazioni omogenee, potrà essere suddiviso in più **Zone di gestione**.
 - 3.3 Ogni Distretto è gestito, sotto il controllo della Provincia, ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento Regionale 4/96 dal Comitato di Gestione dell'ATC in cui ricade con la fattiva collaborazione di cacciatori appositamente abilitati e ad esso ammessi fino a copertura della superficie effettivamente cacciabile.

Art. 4
DENSITA' AGRICOLO FORESTALE

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.R. 3/94 e del Regolamento Regionale 4/96, definisce e verifica per ciascun Distretto il rispetto della densità agricola- forestale (DAF) sostenibile per ciascuna specie, intendendo per essa la massima densità di ciascuna specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali.
2. Si arriva alla definizione della DAF tenuto conto dei seguenti criteri generali:
 - a) I censimenti delle singole specie;
 - b) L'ammontare del risarcimento dei danni arrecati all'interno dei Distretti di gestione;
 - c) Le caratteristiche ambientali ed agricole del territorio.

Art. 5
PIANO ANNUALE DI GESTIONE

1. I Comitati di Gestione degli ATC redigeranno, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 4/96, per ciascuna specie e per Distretto piani di assestamento e di prelievo da inviare alla Provincia entro e non oltre il 15 Maggio.
 - 1.1 Per questo si avvarranno di personale tecnico qualificato individuato congiuntamente.
2. I piani annuali devono contenere:
 - a) La cartografia in scala 1:25.000;
 - b) La DAF che si intende conseguire al suo interno;
 - c) Il piano di prevenzione dei danni alle colture agrarie;
 - d) Stima della consistenza faunistica delle specie ottenuta attraverso l'esecuzione dei censimenti;
 - e) Il piano di assestamento faunistico delle singole specie, in funzione della DAF che si intende raggiungere;
 - f) Il piano di prelievo venatorio articolato per sesso e classi di età;
 - g) La volontà di riservare una quota dei capi prelevabili, non superiore al 5% del totale, a cacciatori iscritti o meno all'ATC, anche non abilitati, che potranno esercitare la caccia esclusivamente accompagnati da personale abilitato;
 - h) La composizione della CSO e dei vari Gruppi che la compongono;
 - i) Il Regolamento interno;
 - j) L'elenco dei Selecontrollori assegnati;

 - k) L'elenco dei Selecontrollori inadempienti rispetto ai censimenti ed alle prestazioni d'opera;
 - l) La determinazione, per ogni Distretto, di un eventuale contributo a carico dei Selecontrollori per il risarcimento di danni causati dalla mancata realizzazione del piano annuale.
3. L'Amministrazione provinciale provvede ad approvare i piani annuali dei Distretti e ad inviarli per il relativo parere, unitamente a quelli delle AFV ed a quanto previsto al successivo punto 4, all'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.
4. Nel caso di un considerevole aumento dei danni alle produzioni agricole il Comitato di Gestione dell'ATC, sentito il CCSO, potrà richiedere alla Provincia interventi di controllo numerico sulle singole specie da attuarsi in periodi biologicamente corretti ai sensi dell'art.37 della L.R. 3/94 e dell'art. 8 del Regolamento Regionale 4/96.
5. In modo da rendere più snello ed al tempo stesso più qualificato il rapporto con l'INFS in merito all'invio ed all'approvazione dei piani annuali di prelievo dei Distretti e delle AFV, si renderà necessario concordare tra i due Enti un dettagliato protocollo operativo nel quale siano specificati gli indirizzi tecnici ai quali la Provincia dovrà attenersi nella gestione dei Cervidi e Bovidi.
6. Il Comitato di Gestione dell'ATC redigerà una relazione consuntiva sulle attività di gestione svolte comprensiva dei risultati ottenuti, da inviare alla Provincia entro il mese di Dicembre.
7. Presso il Servizio Conservazione della Natura dell'Amministrazione provinciale è costituita una banca dati relativa alla caccia di selezione, alla quale anche i Comitati di Gestione degli ATC potranno fare riferimento.

Art. 6
REGISTRO PROVINCIALE
DEI CACCIATORI DI SELEZIONE

1. La caccia di selezione all'interno dei Distretti può essere esercitata esclusivamente da cacciatori che risultino iscritti sia all'ATC in cui ricade il Distretto, che al Registro provinciale istituito ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Regionale 4/96.
 2. L'iscrizione al Registro implica l'accettazione ed il rispetto anche delle norme contenute nel presente Regolamento ed avviene su domanda individuale dei singoli cacciatori che, avendo superato il corso di abilitazione di cui al successivo art.7, vengono denominati **Selecontrollori**.
- 2.1 Le domande dovranno essere inviate alla Provincia entro il mese di Gennaio di ogni anno corredate del Certificato di abilitazione al tiro rilasciato dalle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale. Ai cacciatori iscritti sarà rilasciato un Tesserino di Identificazione.
3. La Provincia provvede annualmente ad inviare entro il mese di Febbraio ai Comitati di Gestione degli ATC l'elenco aggiornato dei Selecontrollori iscritti al Registro.

TITOLO II
CORSI FORMATIVI

Art. 7
ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO

1. L'Amministrazione provinciale, sentiti i Comitati di Gestione degli ATC presenti sul Comprensorio, provvede all'organizzazione annuale di corsi formativi e di aggiornamento che, di norma, dovranno concludersi entro il mese di Dicembre di ogni anno.
 2. La frequenza obbligatoria costituisce titolo per l'ammissione a prove di esame che, se superate, permettono, salvo particolari integrazioni che potranno essere richieste dalle singole province, il conseguimento dell'abilitazione su tutto il territorio regionale:
 - a) alla caccia di selezione a Cervidi e Bovidi;
 - b) per conduttori di cani da traccia.
- 2.1 Lo status dei cacciatori ammessi alle prove d'esame deve obbligatoriamente soddisfare quanto disposto dall'art.28 della L.R. 3/94.
- 2.2 I richiedenti la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b) debbono essere già in possesso dell'abilitazione alla caccia di selezione.
3. Qualora le domande di partecipazione risultino superiori alle disponibilità di accesso, queste saranno evase seguendo l'ordine di protocollo. A parità di data si procederà con il metodo del sorteggio.

4. I programmi didattici, suddivisi in una parte generale ed una parte speciale, sono stabiliti dalla Provincia sentito l'INFS e, per quanto di competenza l'ENCI, prevedono l'insegnamento delle seguenti materie:

4.1 **PARTE GENERALE** per i corsi di abilitazione alla caccia di selezione (otto lezioni):

- a) Generalità sugli Ungulati: *Inquadramento sistematico, principali caratteristiche morfo-funzionali, aspetti generali di eto-ecologia, distribuzione e status delle specie italiane.*
- b) Concetti di Ecologia applicata: *Struttura di popolazione, dinamica di popolazione e fattori limitanti, capacità portante dell'ambiente, densità biotica e densità agro-forestale, incremento utile annuo, distribuzione sul territorio, natalità, mortalità.*
- c) Principi e tecniche di conservazione e gestione: *Interventi di miglioramento ambientale, stima quantitativa delle popolazioni, catture e reintroduzioni, piani di assestamento. Nozioni topografiche ed uso della cartografia per le operazioni di rilevamento di campagna.*
- d) Prelievi: *Definizione dei piani di prelievo, "caccia controllata" e prelievo selettivo, criteri generali di selezione, i diversi sistemi di caccia a confronto, comportamento ed etica venatoria.*
- e) Sistemi di caccia individuale: *Cerca e aspetto, organizzazione del prelievo, percorsi di pirsch, altane e loro sistemazione, scelta ed uso degli strumenti ottici, armi (tipi, calibri e norme di sicurezza), pratica del tiro selettivo con la carabina, valutazione degli effetti del tiro.*
- f) Recupero dei capi feriti: *Importanza ed uso dei cani da traccia (razze, tipo di lavoro, criteri di addestramento e conduzione), organizzazione dei servizi di recupero.*
- g) Controllo dei capi abbattuti: *Redazione delle schede di abbattimento, valutazione dell'età, misure biometriche, trattamento delle spoglie, norme sanitarie, prelievi di organi e tessuti per indagini biologiche e sanitarie.*
- h) Normativa nazionale e regionale: *relativa anche a Parchi ed Aree Protette, disposizioni provinciali che regolamentano lo svolgimento della caccia di selezione.*

4.2 **PARTE GENERALE** per i corsi di abilitazione per conduttori di cani da traccia (sei lezioni):

- a) Appunti sulla fisiologia della riproduzione nel cane e patologie dell'apparato riproduttore;
- b) Le caratteristiche morfologiche fondamentali e di comportamento anche in lavoro dei cani da traccia sulla pista del sangue: *tempra, temperamento, istinto predatorio, docilità, aggressività, psiche, soma e movimento. Le razze: generiche e da seguita usate anche per la traccia, specialistiche.*
- c) Allevamento e selezione, norme in materia di attività cinotecnica, libro italiano delle origini, libro italiano riconosciuti, federazione cinologica internazionale, ENCI, SACT.
- d) L'educazione alla disciplina di base e l'insegnamento di esercizi specifici per il recupero della selvaggina ungueolata ferita.

- e) L'educazione al lavoro specifico: *la traccia naturale ed artificiale, l'inizio e il fine traccia, come procedere nel lavoro sulla traccia, correzione sul cambio, chiamare sul morto, addestramento sulla voce, creazione di un riflesso condizionato sulla pelle del selvatico, accompagnare nel morto, attrezzi per la traccia artificiale.*
- f) Il recupero dell'Ungulato ferito: *atto di utilità, di etica sociale ed economica del ritrovamento dei capi feriti, l'Anschluss e il suo esame, segni lasciati dal proiettile e dagli zoccoli, il pelo, sangue e parti organiche lasciate dall'animale, il giudizio nel tipo di ferita, il comportamento e l'attrezzatura del conduttore, armi e calibri nella caccia e del recupero, traiettorie e reazioni al colpo.*

4.3 PARTE SPECIALE per i corsi di abilitazione alla caccia di selezione:

Capriolo e Daino (tre lezioni per specie), **Cervo e Muflone** (due lezioni per specie).

Per ciascuna specie saranno trattati i seguenti argomenti: *morfologia, riconoscimento su materiale preparato e foto delle classi di età, segni di presenza (orme, tracce, "raspate e fregoni", cimatura e scortecciamento alimentare, insogli), habitat, alimentazione, interazione con le attività economiche, competitori e predatori, comportamento sociale, ciclo biologico annuale, struttura della popolazione, biologia riproduttiva e dinamica della popolazione, densità biotica ed agro-forestale, determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni, determinazione dell'età dei soggetti abbattuti, valutazione del trofeo.*

4.4 PARTE SPECIALE per i corsi di abilitazione per conduttori di cani da traccia da svolgersi sul campo con effettive prove pratiche:

- a) Le prove di lavoro (una lezione): *periodi e terreni, l'ubbidienza, lavoro su e a fine traccia, comportamento sul selvatico, difesa della selvaggina, attesa del conduttore, i limiti delle prove;*
- b) Esercizi di base con il cane sul terreno;
- c) Preparazione di una traccia artificiale: *gli strumenti e le tecniche di tracciatura, i letti, il sangue, segnatura e numero delle tracce;*
- d) Organizzazione di un servizio di recupero.

5. I corsi formativi si articolano su una rete di lezioni di tre ore ciascuna comprendenti anche prove pratiche così ripartite:

- a) 18 (diciotto) lezioni per l'abilitazione alla caccia di selezione;
- b) 7 (sette) lezioni più 3 prove pratiche per l'abilitazione alla conduzione di cani da traccia.

6. Non sono ammesse assenze anche se giustificate e/o dipendenti da cause di forza maggiore superiori a:

- a) 2 (due) lezioni per l'abilitazione alla caccia di selezione;
- b) 1 (una) lezione per l'abilitazione alla conduzione di cani da traccia

I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame solo dopo avere recuperato le lezioni perdute in un corso successivo.

7. I partecipanti dovranno firmare all'inizio e alla fine di ogni singola lezione e/o prova pratica il registro delle presenze. L'accertamento delle presenze è effettuato dai Docenti ai quali spetta inoltre il compito di redigere anche il registro degli ammessi alle prove d'esame.

8. L'Amministrazione provinciale si riserva la possibilità di verificare ogni qual volta lo ritenga necessario il rispetto degli obblighi di frequenza ed il corretto svolgimento del corso.
9. Per l'organizzazione dei corsi la Provincia potrà avvalersi anche delle Associazioni ed Organizzazioni rappresentate nei Comitati di Gestione degli ATC.
10. Compatibilmente con la sede del corso la Provincia stabilirà il numero massimo dei partecipanti, che comunque non potrà eccedere i:
 - a) 30 (trenta) per i corsi di abilitazione alla caccia di selezione a Cervidi e Bovidi;
 - b) 20 (venti) per i corsi abilitativi alla conduzione di cani da traccia.

Art. 8 COMMISSIONE E PROVE D'ESAME

1. La Commissione d'esame nominata dal Dirigente del Servizio Conservazione della Natura è composta da un Dirigente o suo delegato con funzioni di Presidente, da tre Docenti delle discipline trattate e, nel caso fossero organizzatrici le Associazioni e/o le Organizzazioni facenti parte dei Comitati di Gestione degli ATC, da un loro rappresentante.
 - 1.1 Ai componenti la Commissione è corrisposto un gettone di presenza e, qualora spettanti, i rimborsi spese. L'importo del gettone viene stabilito nell'atto di istituzione della Commissione.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione provinciale di livello non inferiore al quinto.
3. Con atto del Dirigente del Servizio Conservazione della Natura potranno essere ammessi a sostenere la prova d'esame coloro che:
 - a) siano in possesso di titoli di idoneità il cui valore oggettivo assicuri una conoscenza della materia equivalente o superiore a quella assicurata dalla partecipazione ai corsi formativi organizzati dalla Provincia;
 - b) abbiano conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione e alla conduzione dei cani da traccia in un'altra Regione a seguito di frequentazione di corsi equivalenti o superiori a quelli organizzati dall'Amministrazione provinciale.
4. Il Certificato di abilitazione viene rilasciato a quei candidati che avranno sostenuto con esito positivo:
 - a) **una prova scritta** consistente nella soluzione di quesiti finalizzati a verificare la conoscenza delle materie insegnate e formulati per mezzo di un questionario articolato in domande a risposta multipla, con tre alternative di risposta già predisposte:
 - n° 25 (venticinque) per l'abilitazione alla caccia di selezione;
 - n° 20 (venti) per l'abilitazione alla conduzione di cani da traccia.

Durata delle singole prove massimo 30 minuti.

- b) **una prova pratica** inerente il riconoscimento su materiale preparato, foto filmati e/o video del sesso e delle classi di età delle specie oggetto di abilitazione alla caccia di selezione. Per

l'abilitazione alla conduzione di cani da traccia il superamento invece di una prova attitudinale comprendente quanto previsto al punto 4.4 lettere b), c) e d) dell'art. 7.

4.1 I candidati dovranno presentarsi alla sessione d'esame muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Per la validità della prova scritta è necessario che il candidato risponda esattamente ad almeno
 - 20 (venti) quesiti per l'abilitazione alla caccia di selezione;
 - 17 (diciassette) quesiti per l'abilitazione alla conduzione di cani da traccia.
2. Alla prova pratica sono ammessi tutti i candidati che abbiano superato la prova scritta.
 - 2.1 Per l'abilitazione alla caccia di selezione la Commissione ha a disposizione 15 (quindici) punti e la prova pratica si intende superata qualora il candidato raggiunga la votazione minima di 10 (dieci) punti.
 - 2.2 Al termine della prova pratica la Commissione comunica ad ogni candidato l'esito complessivo della prova d'esame e la relativa votazione.
3. Conseguendo l'abilitazione il candidato che abbia superato entrambe le prove. La mancata presenza ad una delle due prove, anche se dipendente da cause di forza maggiore, equivarrà a rinuncia dell'esame.
4. Le risultanze relative alla sessione d'esame saranno riportate in un apposito Verbale che, sottoscritto dai componenti la Commissione d'esame, rimarrà agli atti della Provincia.
5. I candidati riconosciuti non idonei potranno dietro specifica richiesta accedere alla successiva sessione d'esame. Qualora anche in questa non ottengano l'abilitazione la partecipazione ai successivi corsi formativi sarà possibile solo dietro presentazione di nuova domanda di ammissione.
6. Al fine di valutare il grado di preparazione al corretto uso dei mezzi e delle armi impiegate nella caccia di selezione, il neobilitato deve superare anche una prova di tiro con carabina dotata di mirino ottico, consistente in 5 (cinque) tiri (in appoggio sul banco) su sagoma fissa a non meno di 100 metri.
 - 6.1 La prova si intende superata solo se sarà centrata con quattro tiri l'area vitale della sagoma (Ø15 cm.), le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale rilasceranno a tale scopo apposita abilitazione al tiro.
 - 6.2 Chi, pur avendo conseguito l'abilitazione, non intenda sottoporsi alla prova di tiro o non superi tale prova, non potrà essere ammesso all'esercizio della caccia di selezione.

TITOLO III ORGANISMI DI GESTIONE

Art. 10 GRUPPI

1. I Selecontrollori iscritti al Distretto di gestione riuniti in assemblea provvedono a suddividersi in unità operative di gestione detti **Gruppi** composti fino ad un massimo di 10 (dieci) Selecontrollori.
 - 1.1 I Gruppi dovranno essere formati entro il 30 Aprile del primo anno di vigenza del Piano Faunistico Venatorio. Solamente quando si presentano particolari condizioni, ed entro la data del 30 Aprile, potranno essere sottoposti a modifica da parte dalle singole CSO.
 - 1.2 Nella stessa riunione viene nominato anche un Responsabile per ogni Gruppo che, di norma, rimarrà in carica per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio.
2. Ad ogni Gruppo può venire assegnata, all'interno del Distretto, una zona di gestione di cui al precedente art. 3 comma 3.2.

Art. 11 COMMISSIONI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO

1. L'Assemblea dei Responsabili di Gruppo costituisce la **Commissione di Supporto Organizzativo** del Distretto di gestione (CSO) che rimane in carica per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio e dovrà essere formato entro il 30 Aprile del primo anno di vigenza del Piano.
 - 1.1 Nella stessa riunione viene nominato un Responsabile organizzativo e due Vice-Responsabili. Nei 15 giorni successivi il Verbale della riunione dovrà essere inviato all'ATC competente per territorio che provvederà alla presa d'atto delle nomine.
 - 1.2 La mancata nomina del Responsabile e dei due Vice-Responsabili entro i termini previsti può comportare la sospensione degli iscritti al Distretto di gestione.
2. Il Responsabile della CSO presiede le riunioni dei Selecontrollori assegnati al Distretto, disciplinandone lo svolgimento e provvedendo a segnalare, a suo insindacabile giudizio, all'ATC e al CCSO eventuali comportamenti scorretti tenuti dai Selecontrollori.
3. Ciascuno dei due Vice-Responsabili può sostituire il Responsabile della CSO in caso di sua assenza ed ogni qualvolta questi lo richieda.
4. Il compito della CSO è quello di fornire al Comitato di Gestione dell'ATC un valido supporto organizzativo ai fini della gestione del Distretto; tenere i rapporti con i Selecontrollori che lo compongono, l'ATC stesso e la Provincia.
 - 4.1 In particolare dovrà:
 - a) offrire, ogni qualvolta sia richiesto dall'Amministrazione provinciale e/o dagli ATC, il proprio contributo ad attività varie (*interventi di controllo numerico nel caso siano superate le densità agro-forestali sostenibili, catture, interventi di prevenzione danni alle colture agricole, predisposizione di mostre trofei, raccolta dati biometrici, operazioni di monitoraggio ecc.*);

- b) collaborare all'organizzazione delle operazioni di censimento e monitoraggio dei Cervidi e dei Bovidi;
 - c) provvedere alle operazioni di individuazione ed assegnazione degli appostamenti di caccia;
 - d) effettuare l'assegnazione ai Selecontrollori dei capi da abbattere nel rispetto del piano di abbattimento;
 - e) collaborare all'individuazione, allestimento e gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;
 - f) apportare modifiche alla composizione dei Gruppi e dietro parere dell'ATC assegnare a quelli richiedenti una specifica zona di gestione;
 - g) dare preventiva informazione all'ATC di appartenenza circa le proprie riunioni, in tempo utile da consentire la partecipazione ad un loro rappresentante.
5. Il Comitato di Gestione dell'ATC disporrà con provvedimento motivato, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, la sostituzione, la revoca parziale o totale dei componenti le CSO e dei Gruppi, nonché degli eventuali atti ritenuti contrastanti con le vigenti normative.

Art. 12

COORDINATORE A LIVELLO DI DISTRETTO

1. Il Coordinatore a livello di Distretto viene individuato dalla CSO, collabora con essa e potrà essere incaricato:
- a) dell'individuazione del metodo di censimento più opportuno in ciascuna area;
 - b) del reperimento della cartografia;
 - c) dell'individuazione dei punti fissi di osservazione e degli itinerari campione per gli IKA, o dell'area in cui realizzare la battuta;
 - d) dell'individuazione del numero dei partecipanti ai censimenti e del numero di ripetizioni necessarie. Provvede ad assicurare la presenza a ciascuna giornata di censimento o di monitoraggio del numero dei Selecontrollori stabilito nonché al loro coordinamento;
 - e) all'individuazione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;
 - f) della tenuta del Registro delle prestazioni d'opera;
 - g) della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco degli appostamenti:

1.1 Il Comitato di Gestione dell'ATC potrà inoltre incaricarlo di:

- a) curare ed essere responsabile dell'accertamento della presenza alle operazioni di censimento dei Selecontrollori all'inizio e alla fine di ciascuna sessione tramite la tenuta degli appositi registri;
- b) curare l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;
- c) condurre i necessari accertamenti per una prima valutazione dei trofei;
- d) relazionare al Comitato di Gestione dell'ATC i dati raccolti in modo da avere una situazione sempre aggiornata del numero e della qualità dei prelievi effettuati.

Art. 13

COORDINAMENTO DELLE COMMISSIONI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO

1. L'Assemblea dei Responsabili organizzativi dei vari Distretti della Provincia di Grosseto, entro il 31 Maggio del primo anno di vigenza del Piano Faunistico Venatorio, elegge al suo interno due membri per ogni ATC che andranno a comporre il **Coordinamento delle Commissioni di Supporto Organizzativo (CCSO)**.

- 1.2 Il verbale della riunione dovrà essere inviato nei 15 giorni successivi alla riunione ai Comitati di Gestione degli ATC ed alla Provincia che provvederà, tramite atto Dirigenziale, alla nomina del CCSO provinciale il quale rimarrà in carica per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio.
1. Nella prima seduta utile del CCSO verranno individuati, un Responsabile e due Vice-Responsabili organizzativi con il compito anche di provvedere alla convocazione delle riunioni dandone preventiva comunicazione sia agli ATC che alla Provincia.
- 2.1 Alle riunioni della CCSO partecipano di diritto e a parità di espressione, un rappresentante del Comitato di Gestione di ciascun ATC ed il Dirigente del Servizio Conservazione della Natura o suo delegato.
- 2.2 I Verbali di riunione del CCSO dovranno essere inviati in tempi utili agli ATC e se richiesti anche alla Provincia.
2. Il CCSO ha il compito di fornire all'Amministrazione provinciale, agli ATC, alle Categorie interessate ed eventualmente alla Regione, un supporto tecnico qualificato per tutti i problemi connessi con la caccia di selezione, il controllo numerico delle popolazioni in base all'art. 37 della LR 3/94, il recupero dei capi feriti e l'utilizzo dei cani da traccia. Raccoglie proposte emergenti dai singoli Distretti, fungendo da collegamento tra questi e gli Organismi sopra citati.
- 3.1 Provvede inoltre ad una prima valutazione di eventuali infrazioni commesse dai Selecontrollori, proporre tramite i Comitati di Gestione degli ATC alla Provincia l'applicazione delle penalizzazioni previste ai successivi articoli.
- 3.2 Dovrà relazionare alle CSO ed ai Comitati di Gestione degli ATC in ordine ai problemi tecnico organizzativi affrontati, ogni qualvolta ne ricorra l'esigenza e comunque almeno due volte l'anno, di norma nei mesi di Novembre e Maggio.
3. La Provincia con motivato provvedimento disporrà, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ed anche dietro richiesta dei Comitati di Gestione degli ATC o delle CSO, la sostituzione, la revoca parziale o totale dei componenti il CCSO e degli eventuali atti ritenuti contrastanti con le vigenti normative.

Art. 14

AUTONOMIA DEI DISTRETTI DI GESTIONE

1. Le singole CSO redigeranno un Regolamento interno al Distretto, dove siano previste anche le più piccole modalità gestionali non comprese nel presente Regolamento nonché misure di verifica dei comportamenti messi in atto dai Selecontrollori durante l'attività venatoria.
2. Il Regolamento interno qualora adottato dalla maggioranza dei Selecontrollori assegnati al Distretto dovrà essere inviato unitamente al Verbale della CSO, prima del 15 Maggio, all'ATC di competenza perché, con il parere favorevole del CCSO, possa approvarlo.
3. L'Amministrazione Provinciale potrà apportare, ove lo ritenga necessario, modifiche o potrà disporre l'annullamento. In tal caso provvede ad informare l'ATC e la CSO interessata perché provvedano alla nuova stesura.
- 3.1 Ove non intervengano modifiche, il Regolamento viene ogni anno tacitamente confermato all'atto di approvazione del piano di gestione.

Art. 15
INCENTIVI PER I SELECONTROLLORI

1. I Selecontrollori compresi nelle categorie sottoelencate potranno ricevere, secondo le modalità fissate nei Regolamenti interni dei singoli Distretti, come corrispettivo per lo svolgimento delle mansioni effettuate maggiori opportunità di abbattimento denominate **incentivi** cumulabili ed in misura non superiore ad un capo in più a quanto loro spettante sulla base del piano annuale di prelievo:
 - a) Responsabili dei Gruppi;
 - b) Responsabile e Vice-Responsabili di ogni CSO;
 - c) Coordinatore a livello di Distretto;
 - d) Componenti il CCSO;
 - e) Chi nella precedente stagione venatoria ha dato la disponibilità al raggiungimento dei fini della caccia di selezione.

TITOLO IV
OPERAZIONI DI CENSIMENTO E DI MONITORAGGIO

Art. 16
FINALITA' ED ORGANIZZAZIONE

1. Una corretta gestione venatoria dei Cervidi e Bovidi non può prescindere dalla conoscenza della consistenza, della densità, della struttura e della dinamica delle popolazioni presenti sul territorio dei Distretti di gestione. E' molto importante, quindi, la realizzazione di appropriati censimenti condotti con modalità diverse a seconda delle specie, del tipo di ambiente considerato, della densità delle popolazioni e del personale disponibile.
 - 1.1 I censimenti rappresentano altresì il fondamentale dovere come prestazione d'opera obbligatoria e volontaria a cui il Selecontrollore iscritto al Distretto deve ottemperare per poter conseguire il diritto alla partecipazione al prelievo venatorio.
 2. L'effettuazione dei censimenti, unitamente alle operazioni di monitoraggio delle diverse popolazioni, è organizzata ogni anno dal Comitato di Gestione degli ATC tramite le CSO, ed è lo strumento indispensabile per la stesura del piano di abbattimento di ogni Distretto.
 - 2.1 Di norma i censimenti su zone con copertura boschiva superiore al 50% della superficie da censire, sono condotti con il sistema del censimento in battuta; ove invece il territorio da censire presenti ampie zone aperte (copertura boschiva inferiore al 50% della superficie) sono preferibili i censimenti da punti fissi di osservazione e gli Indici chilometrici di abbondanza (IKA).
 - 2.2 E' opportuno che lo stesso metodo di censimento venga utilizzato per più anni successivi in modo da permettere il confronto dei dati ottenuti.
 3. Il Servizio Conservazione della Natura ogni qual volta lo riterrà necessario, disporrà controlli per verificare il corretto svolgimento dei censimenti e autonomamente, anche mediante proprio personale di fiducia, provvederà alla verifica della consistenza delle specie all'interno del Distretto.

Art. 17
SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI

1. Per conseguire ogni anno il diritto all'abbattimento ciascun Selecontrollore ha l'obbligo di effettuare sia una giornata di prestazioni d'opera di cui al successivo art. 25 che le giornate di censimento di seguito specificate:
 - a) **CAPRIOLO:**
 - Due (2) giornate con il metodo della battuta o da punti fissi di osservazione. Per i neoabilitati e gli iscritti al primo anno al Registro provinciale tre (3) giornate;
 - 1 giornata con il metodo del conteggio su transetto (IKA);
 - b) **CERVO e MUFLONE:**
 - Qualora si presenti la necessità i metodi saranno stabiliti dalla Provincia in accordo con l'ATC interessato e il CCSO.
 - c) **DAINO:**
 - Una (1) giornata con il metodo della battuta o da punti fissi di osservazione o con il metodo IKA
- 1.1 Le giornate di censimento con il metodo della battuta non effettuate per decisione dell'Organo competente sono recuperabili con il censimento in battuta o da punti fissi di osservazione.
2. Salvo diversa indicazione della CSO o del Comitato di Gestione dell'ATC, ogni Selecontrollore è tenuto a partecipare ai censimenti previsti nel proprio Distretto.
 - 2.1 E' consentito il recupero in altro Distretto solo nella documentata impossibilità di parteciparvi e previa comunicazione alle CSO interessate.
 - 2.2 La CSO ospitante rilascerà una dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ai censimenti che il Selecontrollore provvederà ad inviare alla CSO di appartenenza prima dell'invio dei risultati all'ATC.
3. E' consentita l'assenza ad una giornata di censimento. Tuttavia il Selecontrollore deve giustificare alla CSO la propria assenza che potrà accettarla o respingerla a suo insindacabile giudizio.
 - 3.1 Il Selecontrollore è tenuto a recuperare l'assenza nella stessa stagione e, in caso contrario, nella stagione successiva.
 - 3.2 Non è consentito accumulare le assenze ai censimenti per due stagioni venatorie consecutive, pena l'esclusione dall'attività venatoria fino a quando non si sarà provveduto al recupero dei censimenti elusi.
 - 3.3 Il Selecontrollore che intende rinunciare all'attività venatoria non è tenuto ad effettuare le operazioni di censimento e le prestazioni d'opera obbligatorie purché nei tempi utili ne dia comunicazione all'ATC di appartenenza.
4. La responsabilità del rispetto di quanto previsto al presente articolo spetta al Comitato di Gestione dell'ATC che l'attuerà nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 18
ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE AI CENSIMENTI

1. L'accertamento viene di norma operato dal Comitato di Gestione dell'ATC che potrà avvalersi di suo personale tecnico di fiducia, della CSO o di altro personale da essa indicato. In questi casi essi sostituiscono a tutti gli effetti il Comitato di Gestione dell'ATC e sono tenuti a far pervenire all'ATC, al termine di ogni singola operazione, i risultati dei censimenti nonché segnalazioni di carattere disciplinare.
 - 1.1 L'arrivo ritardato ai censimenti o il loro abbandono anticipato dovrà essere prontamente segnalato ai responsabili delle operazioni e comporterà comunque l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti ai successivi articoli.
 - 1.2 Le presenze accertate successivamente all'inizio delle battute o l'abbandono anticipato delle stesse per cause non dipendenti dalla volontà del Selecontrollore potranno, su richiesta dello stesso, essere considerate come partecipazioni volontarie.
2. L'accertamento delle presenze alle operazioni di censimento in battuta avviene all'inizio e al termine di ciascuna sessione mediante firma di appositi registri da parte dei Selecontrollori e comunque possono essere verificati in ogni momento.
3. Le schede riguardanti la partecipazione alle operazioni di conteggio individuale (IKA) o alle osservazioni da punti fissi, dovranno essere controfirmate dal soggetto incaricato dell'accertamento delle persone.

TITOLO V
PIANO DI ABBATTIMENTO

Art. 19
PIANI DI PRELIEVO

1. La pianificazione degli abbattimenti, oltre a favorire lo sviluppo e la conservazione delle singole specie in equilibrio con la superficie e con le risorse foraggere del territorio di caccia, persegue nel rispetto dell'agricoltura e della selvicoltura il fine di mantenere una corretta proporzione numerica fra i sessi ed una giusta struttura fra le classi di età.
2. I piani annuali di prelievo contenenti le indicazioni del numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età, dovranno essere redatti sulla base dei dati ottenuti con i censimenti ed inviati all'Amministrazione provinciale nei termini previsti dall'art.5.
3. Nell'ottica di una gestione venatoria che tenga conto delle più recenti acquisizioni scientifiche i prelievi dovranno essere effettuati in giusta misura da tutte le classi di età. Il dimensionamento del piano di prelievo per ciascuna specie verrà stabilito sulla base delle scelte gestionali a medio e lungo termine attraverso il Piano Faunistico Venatorio provinciale.

TITOLO VI
ASSEGNAZIONE AI DISTRETTI DI GESTIONE

Art. 20
DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC provvede annualmente ad assegnare ai vari Distretti di gestione che lo compongono:
 - a) i vecchi Selecontrollori iscritti al Registro provinciale che intendono cambiare Distretto;
 - b) i nuovi Selecontrollori iscritti al Registro provinciale sulla base della stima della densità faunistica dei vari Distretti, della capacità ricettiva di ciascuno di essi, nonché sulla base del gradimento espresso in sede di apposita richiesta da presentare su apposita modulistica in carta libera all'ATC competente entro i termini che vorrà stabilire.
- 1.1 Nella richiesta dovrà essere indicato obbligatoriamente anche un secondo Distretto di gradimento.
- 1.2 La mancata presentazione della richiesta di cambiamento del Distretto da parte dei vecchi Selecontrollori equivale alla conferma in quello di appartenenza.
2. Il Comitato di Gestione dell'ATC provvede per ogni Distretto a compilare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti parametri e punteggi:

a) per i residenti fuori provincia	Punti 1
b) residenza anagrafica in altro ATC della provincia	Punti 2
c) residenza anagrafica in uno dei Comuni compresi nell'ATC in cui ricade il Distretto prescelto	Punti 3
d) per ogni anno di assegnazione allo stesso Distretto	Punti 4
- 2.1 In caso di parità di punteggio sarà provveduto tramite sorteggio.
3. La graduatoria degli ammessi al Distretto sarà affissa presso la sede dell'ATC entro il mese di Giugno ed inviata alla CSO ed al CCSO.
4. Il Comitato di Gestione dell'ATC assegna ad ogni Distretto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 11 del Regolamento Regionale 4/96, un numero di Selecontrollori in proporzione al numero dei capi prelevabili.
 - 4.1 Qualora il numero dei Selecontrollori iscritti ai Distretti superi quello dei capi prelevabili gli ATC sono comunque tenuti ad adottare, sentito il CCSO, forme di rotazione tra i Selecontrollori.
 - 4.2 Risultando il Distretto saturo il Comitato di Gestione dell'ATC può assegnare quei Selecontrollori esclusi dalla graduatoria di accesso a Distretti eventualmente non saturi.
5. Ciascun Selecontrollore ha diritto all'iscrizione ad un solo Distretto di gestione da cui non potrà essere escluso se non:
 - per sua espressa volontà;

- per motivi disciplinari;
- per non aver ottemperato a quanto previsto al successivo punto 6;
- perché per due anni consecutivi rinunci ad esercitare la caccia di selezione.

5.1 Oltre tale limite, nel caso in cui voglia riprendere l'attività venatoria è tenuto a presentare nuova domanda di iscrizione al Distretto.

6. Il Selecontrollore che intende rinunciare all'attività venatoria dovrà darne comunicazione scritta al Comitato di Gestione dell'ATC e potrà così rimanere iscritto al Distretto di appartenenza.

TITOLO VII DISCIPLINA DEGLI APPOSTAMENTI

Art. 21 DISTANZE E NORME PER L'ISTALLAZIONE

1. Ogni CSO, qualora sancito nel Regolamento interno, gode di autonomia gestionale circa le modalità di assegnazione degli appostamenti e dei capi da abbattere che possono differire tra i vari Distretti purché nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento.
2. Al fine di evitare squilibri biologici e nell'esclusivo interesse di assicurare un prelievo venatorio omogeneamente distribuito all'interno delle zone vocate, gli appostamenti di caccia devono rispettare tra di loro una distanza minima non inferiore ai 300 metri.
 - 2.1 Al Selecontrollore è consentito, al solo fine della ricerca di una migliore posizione di tiro e non per la ricerca del capo, uno spostamento per un raggio non superiore ai 100 metri dal punto da lui indicato sulla cartografia.
 - 2.2 Dette distanze non corrispondono a criteri di sicurezza in quanto le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma rigata restano comunque affidate all'esclusiva responsabilità del Selecontrollore.
3. Nella predisposizione dell'appostamento il Selecontrollore è tenuto dalle vigenti norme a non danneggiare le colture arboree e le colture in generale nonché a rimuovere il materiale utilizzato per l'appostamento.

Art. 22 ASSEGNAZIONI

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC provvede a fornire a ciascuna CSO:
 - a) l'elenco nominativo dei Selecontrollori assegnati al Distretto;
 - b) la cartografia in scala 1 : 25.000 della perimetrazione del Distretto;
 - c) il piano di prelievo;
 - d) l'Elenco dei conduttori abilitati e relativi cani in condizioni di operatività.
2. La CSO curerà l'elenco e l'aggiornamento degli appostamenti disponibili.
 - 2.1 Ogni appostamento presente all'interno del Distretto deve essere contraddistinto, unitamente al relativo posto macchina, da un numero progressivo ed indicato su cartografia in scala 1 : 25.000

da inviare, a cura del Comitato di Gestione dell'ATC, al Corpo dei Vigili provinciali entro il 15 Luglio di ogni anno.

- 2.2 Qualora si presenti la necessità di modificare il numero e l'ubicazione degli appostamenti la CSO metterà in atto tutte le procedure necessarie e darne comunicazione al Comitato di Gestione dell'ATC ed al Corpo dei Vigili Provinciali.
3. La CSO provvederà a ripartire tra i Selecontrollori assegnati gli appostamenti di caccia garantendo annualmente forme di rotazione nella priorità della scelta.
- 3.1 Qualora per recarsi all'appostamento venisse fatto uso di un qualsiasi mezzo di trasporto, il Selecontrollore dovrà indicare anche l'esatta ubicazione del sito di parcheggio che deve essere caratterizzato da buona visibilità e facile accesso.
4. E' possibile condividere lo stesso appostamento da non più di due Selecontrollori purché non abbiano gli stessi capi assegnati e non siano attivi in quella giornata di caccia.
5. Il cambio dell'appostamento potrà avvenire al momento in cui viene accertata, tramite ripetuti e segnalati avvistamenti, la presenza nella località di soggetti di sesso e classe di età diversi da quelle dei capi assegnati.
- 5.1 Previo accordo dei Selecontrollori e dei Gruppi interessati, nonché nel rispetto delle modalità contenute nei Regolamenti interni dei Distretti, sarà possibile effettuare il cambio di appostamento dopo almeno cinque uscite di caccia.
- 5.2 Spetterà comunque alla CSO esprimere il definitivo assenso e, ai fini del necessario controllo, informare tutti i soggetti interessati nonché aggiornare l'elenco stesso.

TITOLO VIII ASSEGNAZIONE DEI CAPI E GRADUATORIA DI MERITO

Art. 23 ASSEGNAZIONI E CRITERI DI ROTAZIONE

1. I Comitato di Gestione dell'ATC consegnerà ad ogni CSO da distribuire per ciascun Selecontrollore:
 - a) Contrassegni auricolari numerati a norma CIC (inamovibili ed inviolabili, dotati di sistema datario "mese-giorno", con appendice a linguetta asportabile);
 - b) Libretti personali delle uscite;
 - c) Idoneo materiale per contenere trofei c/o campioni biologici;
 - d) Schede di abbattimento.
2. I capi da abbattere saranno assegnati dalla CSO ad ogni Selecontrollore avente diritto in base alla posizione nella graduatoria di merito fino ad esaurimento del piano di abbattimento del Distretto.
- 2.1 Le singole CSO individueranno nei Regolamenti interni ulteriori forme di assegnazione che garantiscano un giusto criterio di rotazione tra tutti i Selecontrollori ed assicurino un prelievo venatorio omogeneamente distribuito.

2.2 Unitamente si procede nel caso che il numero dei capi da abbattere sia diverso da quello degli aventi diritto.

3. I Selecontrollori che intendano rinunciare all'abbattimento, devono comunicarlo tassativamente durante le assemblee di assegnazione.

3.1 La rinuncia all'abbattimento comporta la riconsegna del tesserino di Identificazione all'ATC in cui ricade il Distretto di appartenenza.

3.2 I capi che si renderanno disponibili prima dell'inizio degli abbattimenti potranno essere assegnati anche come incentivi secondo le modalità previste all'art. 15.

4. L'assegnazione dei capi da abbattere per il capriolo è disposta con la seguente rotazione:

Ma	Fg	Mg	Fa	P	Ma = maschio adulto Mg = maschio giovane Fa = femmina adulta Fg = femmina giovane P = piccolo maschio o femmina
Fg	Mg	Fa	P	Ma	
Mg	Fa	P	Ma	Fg	
Fa	P	Ma	Fg	Mg	
P	Ma	Fg	Mg	Fa	

4.1 Ogni anno l'applicazione della rotazione viene effettuata a partire dal punto in cui si era fermata l'anno precedente onde garantire a tutti i Selecontrollori l'alternanza nell'abbattimento delle varie classi di età e di sesso tenendo anche conto di quanto previsto al precedente punto 2.1.

5. Nell'assegnazione dei capi di daino e muflone la CSO può predisporre forme di rotazione autonome purché sancite nel Regolamento interno.

5.1 Qualora si presenti per la specie del cervo la possibilità di prelievo, l'assegnazione dei capi saranno stabiliti dalla Provincia in accordo con l'ATC interessato e il CCSO.

6. Non è consentito nella stessa stagione venatoria l'abbattimento per ogni singola specie di più di un maschio adulto per ogni Selecontrollore. Tale norma non si applica qualora non consenta il completamento del piano di abbattimento.

7.1 Gli incentivi previsti nel precedente art. 15 non sono da ricomprendere nel piano di abbattimento.

7.2 Ai Selecontrollori al primo anno di esercizio della caccia di selezione nella provincia di Grosseto non è concesso in prima assegnazione più di un capo per ogni specie gestita nel Distretto di appartenenza.

7.3 Al fine di garantire, per le singole specie, il massimo rispetto sia del piano di abbattimento provinciale che di ogni Distretto, il CCSO stabilirà un primo periodo di caccia, dopodiché ogni CSO provvederà alla redistribuzione dei capi non ancora abbattuti tra i Selecontrollori che abbiano già completato il piano di abbattimento loro assegnato e ne facciano richiesta scritta alla CSO.

7.4 Il capo così assegnato non viene considerato nel piano di abbattimento del Selecontrollore che lo riceve, ma rimane assegnato a chi non l'ha abbattuto.

- 7.5 I Selecontrollori non possono disporre autonomamente della cessione dei capi ricevuti in assegnazione.
7. I Selecontrollori che durante il primo periodo caccia non avranno effettuato almeno 10 uscite potranno essere privati dei capi loro assegnati.
- 8.1 Chi, non avendo effettuato le 10 uscite decide di non rinunciare ai capi assegnati e non porta a termine il piano di abbattimento, sarà penalizzato nell'eventuale assegnazione del secondo capo nella stagione successiva.
- 8.2 Chi ha effettuato almeno 10 uscite e non abbia completato il piano di abbattimento può, dietro richiesta, conservare il capo assegnato e cambiare appostamento seguendo i criteri di assegnazione per quell'anno, prima della redistribuzione dei capi.

Art. 24 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC, in collaborazione con il CCSO, al termine del periodo di caccia provvederà ad aggiornare annualmente la graduatoria di merito secondo le seguenti voci:

COMPLETA ESECUZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO	INCOMPLETA ESECUZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO	FERIMENTO DEL CAPO	MANCATO RECUPERO DEL CAPO FERITO	RECUPERO DEL CAPO FERITO
Da 1 a 10 uscite 4 punti	0 uscite - 3 punti	- 2 punti	- 1 punto	2 punti
	Da 1 a 5 uscite - 2 punti			
Oltre le 10 uscite 3 punti	Da 6 a 10 uscite - 1 punto			
	Oltre le 10 uscite 0 punti			

TITOLO IX ABBATTIMENTI

Art. 25 PRESTAZIONI D'OPERA

1. Per conseguire ogni anno il diritto all'abbattimento delle singole specie, ogni Selecontrollore è tenuto ad effettuare anche una giornata di **prestazione d'opera**.
- 1.1 Vengono considerate prestazione d'opera obbligatorie le collaborazioni sottoelencate ed effettuate, ad esclusione della lettera g), in numero non inferiore a tre. La mancata effettuazione non potrà essere oggetto di recupero:
- a) Partecipazione volontaria alle diverse operazioni di censimento eccedenti quelle obbligatorie;

- b) Partecipazione alle operazioni di monitoraggio e/o cattura delle diverse specie effettuate nel territorio del Comprensorio Omogeneo;
 - c) Partecipazione ad eventuali attività di prevenzione dei danni arrecati alle colture agricole da parte delle singole specie, effettuati sul territorio del Comprensorio Omogeneo;
 - d) Collaborazione alla predisposizione di mostre di trofei;
 - e) Collaborazione con gli Organi predisposti alla gestione della caccia di selezione nonché con l'ATC e l'Amministrazione Provinciale in tutte quelle occasioni nelle quali sia necessario il contributo dei Selecontrollori;
 - f) Assistenza ai Selecontrollori neoabilitati;
 - g) Abbattimento nella stagione precedente di capi compresi nelle tipologie indicate all'art. 27 comma 4.
2. Le prestazioni d'opera eccedenti quella obbligatoria potranno essere considerate titolo preferenziale per la scelta di appostamenti di caccia e/o per l'eventuale formulazione di specifiche graduatorie all'interno del Distretto, con l'esclusione di quelle inerenti il prelievo venatorio.
- 2.1 La CSO deciderà in modo autonomo quantità e modalità purché riportate nel Regolamento interno dove le collaborazioni precedentemente elencate possono essere soggette ad integrazione.
3. Il Registro delle prestazioni d'opera è tenuto dalla CSO del Distretto. Gli inadempimenti di cui ai commi precedenti dovranno essere segnalati sia al Comitato di Gestione dell'ATC che al CCSO.

Art. 26

DISCIPLINA DELLE USCITE DI CACCIA

- 1. Prima dell'inizio degli abbattimenti a cura della CSO sarà consegnato ad ogni Selecontrollore il materiale di cui al comma 1 dell'art. 23.
 - 2. E' fatto obbligo ad ogni Selecontrollore di segnalare le singole uscite di caccia al sistema di teleprenotazione che, dell'avvenuta registrazione dell'uscita fornirà, vocalmente, il numero di prenotazione da annotare nello spazio previsto nel Libretto delle uscite.
 - 3. Qualora il Selecontrollore, per recarsi all'appostamento prescelto, faccia uso di un qualsiasi mezzo a motore, deve esporre su di esso, anche in caso di trasporto amichevole, in modo ben visibile il Tesserino di Identificazione.
 - 4. Ogni qualvolta il Selecontrollore si recherà presso l'appostamento assegnato è tenuto a compilare con chiarezza ed in ogni sua parte la pagina del Libretto personale relativa all'uscita e segnalare contemporaneamente la giornata di caccia sul tesserino venatorio regionale.
- 4.1 Unitamente alle altre informazioni richieste dovrà essere prontamente riportato anche ogni colpo sparato.

Art. 27

RIPARTIZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO, CAPI MALFORMATI O IN CATTIVE CONDIZIONI SANITARIE

- 1. La CSO riunita in assemblea attribuisce i capi da abbattere in forma individuale o di gruppo secondo i criteri di cui al precedente art. 23.

2. I Selecontrollori sono tenuti al rigoroso rispetto del piano loro assegnato e non potranno derogare dal principio secondo il quale nessun Selecontrollore, o gruppo di Selecontrollori, potrà effettuare un qualsivoglia abbattimento senza aver avuto preventivamente assegnato un preciso piano di abbattimento ed il materiale previsto dal comma 1 dell'art. 23.
3. Ai Selecontrollori ai quali siano stati assegnati capi diversi per specie, sesso e classi di età, salvo quanto diversamente disposto dai Regolamenti interni ai Distretti, è data facoltà di abbattere i capi senza ordine di priorità.
4. Gli unici capi abbattibili per motivi sanitari, indipendentemente dai capi assegnati, sono:
 - a) Maschi parrucati (lesione permanente dei testicoli);
 - b) Con arti rotti o mancanti;
 - c) Con evidente, abbondante e purulenta lacrimazione di uno o di entrambi gli occhi;
 - d) Con posteriore sporco di lesioni liquide;
 - e) Con segni evidenti di denutrizione, accompagnati da pelo arruffato o evidenti parti del corpo prive di pelo.
- 4.1 Gli abbattimenti di cui alle lettere b), c), d), e) dovranno essere immediatamente segnalati alla CSO che predisporrà, congiuntamente all'ATC e agli Organi Sanitari preposti per la verifica del capo abbattuto.
- 4.2 In caso di comprovato abbattimento sanitario al Selecontrollore è riconosciuta, ai sensi del precedente art. 25, una prestazione d'opera.

Art. 28

DISCIPLINA DEGLI ABBATTIMENTI

1. Il Selecontrollore dovrà evitare di allestire infrastrutture tendenti ad indirizzare verso il proprio appostamento capi allocati in appostamenti limitrofi, operando nei confronti dei selvatici vivi con la premura ed il rispetto consoni ai dettami della correttezza venatoria.
 - 1.1 Precedentemente all'effettuazione dell'abbattimento dovrà attenersi a tutte le disposizioni e norme di sicurezza tali da evitare qualsiasi situazione a rischio per persone od animali non oggetto del prelievo, nonché il danneggiamento di cose.
 - 1.2 Procederà ad una valutazione visiva quanto più precisa possibile del capo avvistato e della sua distanza, ponendosi, nell'atto dello sparo, la finalità di assestare un colpo immediatamente mortale, evitando di rischiare, per eccesso di leggerezza, che il capo venga solamente ferito.
2. Immediatamente dopo l'abbattimento il Selecontrollore è tenuto ad applicare all'orecchio sinistro del capo abbattuto l'apposito contrassegno numerato fornito dalla CSO di appartenenza.
 - 2.1 Questo dovrà avvenire non appena recuperato il capo e comunque prima di procedere al suo spostamento dal punto di morte.
 - 2.2 Qualora il contrassegno venga accidentalmente danneggiato o rimosso durante le operazioni di trasporto, il Selecontrollore è tenuto a segnalarlo prontamente nel Libretto delle Uscite giornaliero.

- 2.3 Non saranno prese in considerazione segnalazioni di smarrimento di contrassegni e gli stessi non verranno reintegrati salvo casi particolari fissati nel Regolamento interno al Distretto.
3. Nel caso in cui constati di aver commesso un errore di abbattimento (quando cioè il capo non corrisponda alla specie, al sesso e/o alla classe di età assegnata) il Selecontrollore, subito dopo aver ottemperato a quanto previsto al precedente punto 2, dovrà obbligatoriamente segnalarlo nella pagina del Libretto delle uscite giornaliere.

Art. 29

RICERCA DEI CAPI FERITI

1. I Comitati di Gestione degli ATC, in collaborazione con il CCSO, istituiscono Nuclei di recupero composti da operatori in grado di tentare sul Comprensorio provinciale il recupero di Ungulati feriti con l'aiuto di cani da traccia.
- 1.1 Tale attività si configura come un servizio volontario a contenuto etico ambientale, altamente qualificato, con finalità sociali, igienico sanitarie ed economiche.
- 1.2 Nonostante che l'esercizio del recupero sia disgiunto dalla legislazione venatoria la necessità di agire tempestivamente e con efficacia, richiede che tale mansione sia prioritariamente affidata ad operatori di provata esperienza e ad ausiliari da individuarsi esclusivamente in quei soggetti di cui all'art.4, comma 1 lettera c) del Regolamento Regionale 4/96.
2. I Comitati di Gestione degli ATC predisporranno, entro novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento, in modo congiunto ed in collaborazione con il CCSO, un Disciplinare contenente tutte le modalità tecniche per l'allenamento e l'utilizzo dei cani da traccia ed il recupero dei capi feriti.
- 2.1 L'Amministrazione provinciale potrà apportare, ove lo ritenga necessario, modifiche o disporre l'annullamento. Il Disciplinare sarà approvato con atto del Dirigente del Servizio Conservazione della Natura.
- 2.2 Entro il 15 Maggio di ogni anno dovrà essere inviato al Corpo dei Vigili provinciali l'Elenco nominativo, suddiviso per ATC, dei conduttori abilitati e relativi cani in condizioni di operatività.
- 2.3 I conduttori iscritti nell'Elenco sono tenuti ad eseguire interventi di recupero che gli potranno essere richiesti, purché compatibili con l'utilizzo del cane da traccia, dalla Provincia o dagli ATC anche su specie diverse dai Cervidi e Bovidi.
- 2.4 I Comitati di Gestione degli ATC potranno consentire l'uso e la detenzione di liquido ematico, carcasse di ungulati, purché munite di contrassegno, e di altro materiale organico idoneo all'addestramento e all'allenamento degli ausiliari.
3. E' dovere imprescindibile del Selecontrollore qualora, sulla base dell'atteggiamento dell'animale dopo lo sparo o dalle tracce da esso lasciate, accerti il suo ferimento sospendere la caccia finché non avrà fatto tutto quanto è nelle sue possibilità per recuperarlo.
- 3.1 Segnalato lo sparo e le caratteristiche del capo nell'apposito spazio previsto sul Libretto delle uscite, che lascerà in evidenza nell'appostamento, il Selecontrollore contrassegnerà il punto esatto del ferimento e procederà, così come previsto anche dall'art. 5 del Regolamento

Regionale 4/96, con i propri mezzi alla ricerca e al recupero del capo ferito nelle zone immediatamente adiacenti al punto del ferimento prestando le dovute attenzioni ad appostamenti limitrofi che possono in quel momento essere attivi.

- 3.2 Affinché la ricerca possa avere buona probabilità di successo occorre che il feritore non improvvisi tentativi personali pasticciando la traccia o facendo uso di cani non abilitati.
 - 3.3 Qualora l'esito della ricerca con i propri mezzi non portasse a risultati positivi, questa dovrà proseguire obbligatoriamente con l'uso del cane da traccia. Per questo il Selecontrollore farà prontamente riferimento al Corpo dei Vigili provinciali e si atterrà alle indicazioni che gli verranno fornite.
 - 3.4 Il cane utilizzato dovrà aver raggiunto le necessarie qualifiche in prove di lavoro riconosciute, così come riportato al comma 3 dell'art.5 del Regolamento Regionale 4/96.
 - 3.5 Durante le operazioni di recupero il conduttore del cane da traccia, il cui status soddisfi quanto disposto dall'art.28 della L.R. 3/94, potrà, se necessario, utilizzare armi con o senza ottica di puntamento atti alle esigenze.
 - 3.6 L'azione di ricerca dovrà obbligatoriamente avvenire con l'uso della "lunga". Solamente nella fase terminale della ricerca, quando si possono presentare certe particolari condizioni che il conduttore dovrà ben valutare, questi potrà decidere la liberazione dell'ausiliare.
 - 3.7 Il recupero potrà essere effettuato, alla presenza del personale di vigilanza indicato dal Corpo dei Vigili provinciali, anche all'interno dei territori vietati all'esercizio venatorio gestiti sia da privati che da Enti pubblici.
1. La decisione sulla definitiva interruzione del tentato recupero spetta al conduttore del cane da traccia. In questo caso l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sulla carne e sul trofeo del capo in questione, anche se incarnierato o abbattuto in un secondo tempo.
- 4.1 Nel caso in cui le carni risultino inutilizzabili al momento del ritrovamento, l'operatore ha l'obbligo di smaltirle a norma di legge.

TITOLO X VALUTAZIONE E PREPARAZIONE DEI TROFEI

Art. 30 CONTROLLO DEI CAPI ABBATTUTI

1. Al termine dell'uscita di caccia il Selecontrollore ha l'obbligo di portare il capo abbattuto nel punto di raccolta individuato dall'ATC per quel Distretto di gestione, nel quale dovranno essere condotti da parte di personale abilitato gli accertamenti necessari individuabili in:
 - a) prima valutazione dell'età, attraverso l'eruzione e lo stato di usura dei denti, in modo da accertare immediatamente se sono stati commessi errori di abbattimento;
 - b) distacco della mandibola ed eventuale prelievo dei campioni biologici che saranno lasciati al punto di raccolta e schedati con gli stessi estremi del contrassegno auricolare;
 - c) peso del capo (peso vuoto);
 - d) rilievo delle principali misure biometriche;

- e) compilazione della scheda di abbattimento in duplice copia, delle quali una rimarrà al punto di raccolta e l'altra sarà riconsegnata al Selecontrollore;
 - f) annotazione sulla scheda di abbattimento di eventuali errori e quanto altro potuto rilevare non in sintonia con le vigenti normative in materia;
 - g) verifica delle annotazioni riportate nel Libretto delle Uscite giornaliere nonché della sua integrità.
- 1.1 Effettuati gli accertamenti ogni Selecontrollore ha l'obbligo di comunicare l'avvenuto abbattimento tramite il sistema della teleprenotazione e nelle 24 ore successive potrà procedere alle operazioni di macellazione avendo cura di trattare il capo a regola d'arte.
- 1.2 Entro quindici (15) giorni dal termine del periodo di caccia le schede di abbattimento conservate presso i punti di raccolta dovranno essere consegnate al Comitato di Gestione dell'ATC, mentre le mandibole saranno riconsegnate ai Selecontrollori perché provvedano alla preparazione dei trofei secondo le modalità standard CIC.
- 1.3 D'intesa con l'Amministrazione provinciale i Comitati di Gestione degli ATC potranno stabilire forme, modi e tempi per un definitivo controllo dei capi abbattuti da realizzarsi comunque entro quindici (15) giorni dal termine del periodo di caccia.
- 1.4 Ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dall'Amministrazione Provinciale o dal Comitato di Gestione dell'ATC, il Selecontrollore è tenuto a concedere in visione i trofei, con relativa mandibola e scheda di abbattimento in suo possesso.
- 1.5 L'Amministrazione Provinciale si riserva di presenziare con proprio personale alle operazioni di accertamento dei capi abbattuti al fine di controllarne il corretto svolgimento.

TITOLO XI MATERIALE NON UTILIZZATO

Art. 31 RICONSEGNA DEL MATERIALE

1. Al termine degli abbattimenti, e comunque non successivamente alle operazioni di controllo dei capi abbattuti, ogni Selecontrollore è tenuto alla riconsegna dei Libretti delle uscite, dei contrassegni auricolari numerati non utilizzati ed altro materiale avuto in consegna.
2. Ogni CSO si organizzerà per la riconsegna e la raccolta provvedendo anche a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nei Libretti delle Uscite con le schede di abbattimento.
 - 2.1 Il tutto verrà trasmesso tramite Verbale della CSO, unitamente ai Verbali redatti in occasione dell'assegnazione dei capi da abbattere e della redistribuzione di quelli non abbattuti, al Comitato di Gestione dell'ATC che curerà la raccolta del materiale ricevuto.

TITOLO XII
PRELIEVO DEI CERVIDI E BOVIDI
NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Art. 32
DISCIPLINA DEL PRELIEVO

1. Nelle AFV la caccia di selezione può essere esercitata sulla base di piani annuali di assestamento in cui sia riportata la densità di popolazione delle singole specie presenti all'interno dell'Azienda, da effettuarsi secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Provinciale o comunque secondo una delle tecniche di più comune applicazione in campo faunistico-venatorio.
 - 1.1 Detti piani, presentati all'Amministrazione Provinciale entro il 15 di Maggio secondo le modalità previste dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 12.07.1994 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni, contenenti le percentuali di prelievo, saranno sottoposti all'approvazione dell'INFS.
2. L'attuazione del piano di prelievo avviene, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, esclusivamente ad opera di:
 - a) cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata da una delle Amministrazioni Provinciali della Toscana;
 - b) cacciatore non abilitato purché accompagnato da cacciatore abilitato.
- 2.1 Eventuali operazioni di recupero dei capi feriti dovranno essere condotte secondo le norme previste dall'art. 29 e nello specifico Disciplinare contenente tutte le modalità tecniche per l'allenamento e l'utilizzo dei cani da traccia ed il recupero dei capi feriti.
3. Il Concessionario dell'AFV o altro soggetto da esso indicato come responsabile dell'attuazione degli interventi è tenuto, pena l'applicazione delle relative penalizzazioni a carico della AFV, ad osservare le norme contenute nel Regolamento Regionale 4/96 e nel presente Regolamento, nonché ad assicurarsi che quanto previsto al comma 3 dell'art. 57 e all'art. 58 della Deliberazione del Consiglio Regionale del 12/07/1994 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni vengano rispettate.

TITOLO XIII
VIGILANZA, INFRAZIONI E PENALIZZAZIONI

Art. 33
VIGILANZA

1. Ad assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nel Disciplinare per l'allenamento e l'utilizzo dei cani da traccia ed il recupero dei capi feriti collaboreranno i Comitati di Gestione degli ATC, le CSO, i Responsabili dei Gruppi e i Concessionari delle AFV che si avvarranno, ai fini della corretta attuazione della caccia di selezione nella Provincia di Grosseto, della collaborazione di ciascun Selecontrollore.
2. Tutti i soggetti indicati all'art. 51 della L.R.3/94 assicureranno l'accertamento delle infrazioni alla Legge nazionale e regionale in materia di attività venatoria, al presente Regolamento e al Disciplinare per l'allenamento e l'utilizzo dei cani da traccia ed il recupero dei capi feriti che

verranno riscontrate durante l'attuazione della caccia di selezione sia sul territorio a caccia programmata che nelle AFV.

3. Eventuali infrazioni al presente Regolamento, unitamente al nominativo del trasgressore, dovranno essere segnalate all'Ufficio Contenzioso dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 34 INFRAZIONI

1. E' dovere di ciascun Selecontrollore rispettare le regole generali dell'etica venatoria; gravi inadempienze al riguardo porteranno a conseguenze di carattere disciplinare.
2. Al fine di assicurare una corretta attuazione del prelievo venatorio nel Comprensorio provinciale con il metodo della caccia di selezione, si ritiene opportuno suddividere le possibili infrazioni in categorie diverse a seconda della loro gravità:
 - a) Infrazioni che comportano la radiazione sia dal Registro Provinciale dei Selecontrollori che dall'Elenco dei conduttori abilitati al recupero dei capi feriti e quindi l'esclusione definitiva dalla caccia di selezione.
 - b) Infrazioni di tipo grave e lieve che comportano l'esclusione dalla caccia di selezione e dall'Elenco dei conduttori abilitati al recupero dei capi feriti per periodi di tempo variabili commisurate alla gravità della trasgressione commessa.
- 2.1 L'elenco delle penalizzazioni da applicare in caso di infrazioni commesse riguardo al recupero degli Ungulati feriti e all'utilizzo dei cani da traccia sono quelle riportate nello specifico Disciplinare di cui al comma 2 dell'art.29.
3. Resta in ogni caso possibile l'applicazione, da parte degli organi competenti, di ulteriori penalizzazioni o sanzioni previste dalle disposizioni di leggi e regolamenti in tema di attività venatoria e recupero di animali feriti, nonché nei casi di ravvisato illecito.

Art. 35 INFRAZIONI CHE COMPORTANO RADIAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA ESCLUSIONE

1. Comportano l'esclusione dal prelievo venatorio per un primo periodo di cinque anni e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento le seguenti infrazioni:
 - a) L'abbattimento di qualsiasi esemplare di fauna selvatica, non appartenente alle specie oggetto del prelievo in periodo non consentito e/o in territorio non consentito durante l'esercizio della caccia di selezione;
 - b) L'abbattimento di Cervidi e Bovidi al di fuori del periodo consentito per l'esercizio della caccia di selezione e/o in territorio non consentito;
 - c) L'uso di armi non esplicitamente ammesse sia dal presente Regolamento che dall'art. 31 della L.R. 3/94.
 - d) L'omessa applicazione o la volontaria manomissione del contrassegno auricolare numerato dopo la rimozione dal punto di morte del capo abbattuto;
 - e) L'uso dei segugi, il ricorso a qualsiasi forma di battuta e/o al sistema della cerca.
2. In caso di recidiva l'esclusione sarà definitiva e prevede il ritiro del Tesserino di riconoscimento e la radiazione dal Registro provinciale dei Selecontrollori.

Art. 36
INFRAZIONI DI TIPO GRAVE

3. Comportano l'esclusione dal prelievo venatorio per un primo periodo di tre anni e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento le seguenti infrazioni:
- a) Contemporaneo esercizio della caccia di selezione in Distretti ed ATC diversi;
 - b) Cacciare sparando da veicoli e/o mezzi in movimento;
 - c) Mancata segnalazione dell'uscita e/o dell'esito della stessa;
 - d) L'apprestamento e l'utilizzo di un appostamento non autorizzato;
 - e) Abbattimento di un capo da una distanza superiore ai 100 metri dall'appostamento utilizzato;
 - f) Lo scambio dei capi abbattuti;
 - g) Mancata segnalazione dell'errore di abbattimento, del ferimento di un capo e/o del mancato ritrovamento;
 - h) La mancata segnalazione del danneggiamento e/o della non perfetta chiusura del contrassegno auricolare applicato al capo abbattuto;
 - i) Uso di contrassegni auricolari non conformi o precedentemente smarriti;
 - j) Mancata segnalazione e/o omessa verifica di un abbattimento sanitario;
 - k) Consegna del cranio e/o della mandibola manomessi al fine di impedire la corretta valutazione o appartenenza a capi diversi;
 - l) La mancata consegna del cranio e/o della mandibola del capo abbattuto;
4. In caso di recidiva il Selecontrollore verrà escluso dal prelievo venatorio per un ulteriore periodo di tre anni.

Art. 37
INFRAZIONI DI TIPO LIEVE

1. Comportano l'esclusione dal prelievo venatorio per un primo periodo di un anno e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento le infrazioni sottoelencate e quelle riportate al successivo punto 2. In caso di recidiva il Selecontrollore verrà escluso dal prelievo venatorio per un ulteriore periodo di un anno:
- a) Mancata partecipazione ad una qualsiasi operazione programmata, specialmente alle operazioni di prevenzione danni;
 - b) Atti di grave indisciplina durante i censimenti e mancata collaborazione volontaria;
 - c) Mancata effettuazione del recupero dell'assenza giustificata ai censimenti;
 - d) Cacciare senza aver ritirato il Tesserino di Identificazione;
 - e) Uso di auto non segnalata;
 - f) Parcheggio, non giustificato, dell'auto segnalata in località diversa da quella autorizzata;
 - g) Mancata segnalazione della giornata di caccia sul tesserino venatorio regionale;
 - h) Mancata messa in custodia dell'arma per recarsi all'appostamento e al termine dell'uscita di caccia;
 - i) Essere accompagnati durante l'uscita di caccia da Selecontrollori attivi nella stessa giornata di caccia o con gli stessi capi assegnati;
 - j) Allontanamento dall'appostamento segnalato per una distanza superiore ai 100 metri purché senza abbattimento;

- k) Abbattimento di qualsiasi esemplare di fauna selvatica, non appartenente alle famiglie di Cervidi e Bovidi per le quali è permessa la caccia, in periodo ed orario consentiti dal Calendario venatorio e/o in territorio consentito durante l'esercizio della caccia di Selezione;
- l) Abbattimento di capi non malformati o non in cattive condizioni sanitarie;
- m) Mancata segnalazione del capo ferito e recuperato successivamente;
- n) Pasticciamento della traccia del selvatico ferito e/o uso di cani non abilitati;
- o) Riassegnazione dei capi direttamente tra Selecontrollori;
- p) Recidività nello smarrimento dei contrassegni auricolari;
- q) Rifiuto di raccolta di campioni biologici;
- r) Mancata consegna della scheda di abbattimento nei tempi previsti e/o sua contraffazione;
- s) Consegna della mandibola bollita anziché scarnificata;
- t) Mancata consegna del libretto delle uscite, delle schede di abbattimento, dei contrassegni non utilizzati nei termini previsti, ovvero riconsegna di materiale non conforme a quello ricevuto.

2. Il Selecontrollore sarà escluso dal prelievo venatorio della specie nei cui confronti sono stati commessi gli erronei abbattimenti sottoriportati:

2.1 CAPRIOLO:

- a) MASCHIO (giovane o adulto) al posto della FEMMINA;
- b) FEMMINA al posto del MASCHIO (giovane o adulto);
- c) MASCHIO ADULTO (ovvero maschio con trofeo di altezza superiore alla linea congiungente le orecchie) al posto del MASCHIO GIOVANE (ovvero maschio con trofeo di altezza inferiore alla linea congiungente le orecchie), ad esclusione del maschio adulto regresso;
- d) MASCHIO GIOVANE PALCUTO (6 punte regolari);
- e) MASCHIO ADULTO al posto del PICCOLO (maschio o femmina);
- f) PICCOLO (maschio o femmina) al posto di MASCHIO e FEMMINA ADULTI.

2.2 CERVO:

- a) MASCHIO di età di 11 anni e più al posto del MASCHIO di 2-4 anni di età o del MASCHIO di 1 anno di età (FUSONE) o del MASCHIO PICCOLO;
- b) MASCHIO di età di 5-10 anni al posto del MASCHIO di 1 anno di età (FUSONE) o del MASCHIO PICCOLO;
- c) MASCHIO di 2-4 anni al posto del MASCHIO PICCOLO;
- d) MASCHIO PICCOLO, MASCHIO FUSONE, MASCHIO di 2-4 anni al posto del MASCHIO di 11 anni e più;
- e) MASCHIO PICCOLO o MASCHIO FUSONE al posto del MASCHIO di 5-10 anni;
- f) MASCHIO PICCOLO al posto del MASCHIO di 2-4 anni;
- g) FEMMINA ADULTA al posto di qualsiasi MASCHIO;
- h) FEMMINA GIOVANE al posto di qualsiasi MASCHIO ad eccezione del MASCHIO PICCOLO.

2.3 DAINO:

- a) PALANCONE al posto del BALESTRONE o del FUSONE o della FEMMINA o del PICCOLO (maschio o femmina);
- b) BALESTRONE al posto del FUSONE o della FEMMINA o del PICCOLO (maschio o femmina);
- c) FUSONE al posto della FEMMINA;
- d) FEMMINA (giovane o adulta) al posto di qualsiasi MASCHIO;
- e) FEMMINA ADULTA al posto del PICCOLO (maschio o femmina);
- f) PICCOLO (maschio o femmina) al posto del PALANCONE o del BALESTRONE o della FEMMINA ADULTA.

2.4 MUFLONE:

- a) MASCHIO al posto della FEMMINA;
- b) MASCHIO di età superiore a 2 anni al posto del PICCOLO MASCHIO;
- c) MASCHIO di età superiore a 5 anni al posto del MASCHIO di 1-2 anni compiuti o del PICCOLO MASCHIO.

3. Anche le infrazioni e gli errori di abbattimento di seguito riportati sono considerati di tipo lieve ma non comporteranno, nella stagione successiva, l'esclusione dal prelievo venatorio:

- a) Comportamento scorretto nei confronti di Selecontrollori durante le riunioni degli Organi di gestione della caccia di selezione, purché riportato nei Verbali di riunione;
- b) Comportamento scorretto durante i censimenti;
- c) Assenza ingiustificata ai censimenti;
- d) Arrivo ai censimenti ad operazioni iniziate ;
- e) Abbandono non giustificato delle operazioni di censimento;
- f) Mancata consegna del Tesserino di Identificazione qualora il Selecontrollore per qualsiasi motivo non partecipi o sia escluso dal prelievo venatorio per una o più stagioni;
- g) Errata od incompleta compilazione della scheda dei censimenti IKA e delle schede di abbattimento;
- h) Errata od incompleta compilazione del Libretto delle uscite giornaliere di caccia;
- i) Recupero del capo ferito con cane non autorizzato;
- j) Gravi errori nell'esecuzione delle operazioni di pesatura e di misurazione dei capi abbattuti;
- k) Ritardo, anche se giustificato, nella consegna del cranio e/o della mandibola;
- l) Smarrimento di contrassegni auricolari numerati;
- m) Ritardo, anche se giustificato, nella consegna del Libretto delle uscite di caccia, dei contrassegni numerati e di altro materiale non utilizzato nei tempi previsti;
- n) Errata raccolta dei campioni bio-sanitari eventualmente richiesti;
- o) Commerciare le carni di capi abbattuti per sagre o manifestazioni a carattere gastronomico;
- p) Altre infrazioni non previste negli artt. 35, 36 e 37 e nel Disciplinare per l'allenamento e l'utilizzo dei cani da traccia ed il recupero dei capi feriti.

3.1 CAPRIOLO:

- a) MASCHIO GIOVANE al posto del MASCHIO ADULTO;
- b) PICCOLO (maschio o femmina) al posto di SUBADULTI (maschio o femmina).

3.2 CERVO:

- a) MASCHIO di 5-10 anni al posto del MASCHIO di 11 e più anni;
- b) MASCHIO da 2-4 anni al posto del MASCHIO di 5-10 anni;
- c) MASCHIO FUSONE al posto del MASCHIO di 2-4 anni;
- d) MASCHIO PICCOLO al posto del MASCHIO FUSONE;
- e) FEMMINA ADULTA al posto della FEMMINA PICCOLA e viceversa.

3.3 DAINO:

- a) PICCOLO (maschio o femmina) al posto del FUSONE o della FEMMINA GIOVANE;
- b) BALESTRONE al posto del PALANCONE;
- c) FUSONE al posto del PALANCONE o del BALESTRONE o del PICCOLO (maschio o femmina)

3.4 MUFLONE:

- a) PICCOLO MASCHIO al posto del MASCHIO di età superiore ai due anni;
- b) PICCOLO MASCHIO al posto di qualsiasi femmina.

3.5 Al momento che il Selecontrollore totalizza due infrazioni, anche non consecutive, ricomprese nell'elenco di cui sopra, verrà escluso per un periodo di un anno dal prelievo venatorio e dovrà procedere alla temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento.

Art. 38

APPLICAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI

1. Tutte le infrazioni segnalate dai soggetti di cui al precedente art. 33, o da altro soggetto avente titolo, verranno contestate dall'Ufficio Contenzioso dell'Amministrazione provinciale all'interessato con lettera raccomandata.
 2. L'interessato potrà produrre in carta libera eventuali memorie difensive entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione, oppure potrà richiedere, in forma scritta, sempre entro lo stesso termine, di essere ascoltato.
 3. Le memorie difensive, scaduti i termini, verranno valutate nell'ambito del CCSO, così come in tale contesto sarà proceduto ad ascoltare le osservazioni dei soggetti che ne faranno richiesta.
- 3.1 Per la validità delle riunioni è necessario la presenza del rappresentante degli ATC e del Dirigente del Servizio Conservazione della Natura o suo delegato.
- 3.2 Tutte le decisioni in merito, prese a maggioranza, saranno riportate in un Verbale di riunione.
4. Nei successivi quindici giorni, il Dirigente del Servizio Conservazione della Natura provvederà, con proprio atto, a comunicare all'interessato, con lettera raccomandata ed in via definitiva, le sanzioni disciplinari applicate.
- 4.1 Qualora l'infrazione commessa preveda la sospensione dal prelievo venatorio il trasgressore è tenuto alla riconsegna del Tesserino di Identificazione al Servizio Conservazione della Natura.
5. Presso l'Ufficio Contenzioso dell'Amministrazione Provinciale è istituito un Registro dei provvedimenti disciplinari adottati che sarà inviato prima dell'inizio della caccia di selezione ai Concessionari delle AFV, al CCSO e ai Comitati di Gestione degli ATC a cui spetta il compito di fornirlo alle varie CSO.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Quanto previsto alla lettera b) del comma 3 art. 8 decadrà nel momento in cui la Regione Toscana avrà riconosciuto l'equipollenza delle abilitazioni conseguite in altre Regioni.
2. Le disposizioni previste ai commi 6, 6.1 e 6.2 dell'art. 9 si applicano ai partecipanti al primo corso di abilitazione in grado di poter usufruire sul territorio provinciale dello specifico poligono di tiro.

3. L'attuazione di quanto previsto nell'art.30 avverrà in modo graduale, ma dovrà trovare definitiva applicazione alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio 2000-2005. Fino all'entrata in vigore devono essere rispettati i seguenti comportamenti:
- 3.1 Ogni Selecontrollore al momento del rientro dall'uscita e comunque non oltre le 24 ore ha l'obbligo di comunicare l'avvenuto abbattimento tramite il sistema della teleprenotazione.
- 3.2 Sarà cura del Responsabile del Gruppo trovare autonomamente le modalità per essere giornalmente aggiornato, riguardo ai Selecontrollori di cui è responsabile, sulle uscite e sul loro esito. Successivamente fornirà i dati raccolti alla CSO che obbligatoriamente relazionerà al Comitato di Gestione dell'ATC con cadenza almeno settimanale.
- 2.3 Non saranno prese in considerazione segnalazioni di smarrimento di contrassegni e gli stessi non verranno reintegrati salvo casi particolari fissati nel Regolamento interno al Distretto.
- 2.4 In caso di errato abbattimento il Selecontrollore, prima di procedere alle operazioni di macellazione, dovrà sottoporre il capo alla verifica del soggetto incaricato dalla CSO che ne accerterà specie, sesso e classe di età avendo cura di controfirmare la scheda di abbattimento.
- 2.5 Entro 15 giorni dal termine del periodo di caccia i Selecontrollori hanno l'obbligo di portare, per ogni capo abbattuto, nei punti di raccolta individuati dal Comitato di Gestione dell'ATC:
- a) La testa congelata munita del contrassegno numerato;
 - b) La mandibola distaccata dalla testa e debitamente scarnificata;
 - c) I campioni biologici eventualmente richiesti (con all'interno dell'involucro che li contiene gli stessi estremi del contrassegno applicato all'orecchio sinistro);
 - d) La scheda di abbattimento debitamente compilata in ogni sua parte ed una copia della stessa;
 - e) I libretti personali delle uscite integri in ogni loro parte e debitamente compilati.
- 2.6 Nel caso del daino (per le classi di età Balestrone e Palancone), del muflone (Ariete), del cervo (Maschio adulto di età superiore ai due anni), al Selecontrollore è consentito presentare alla verifica la testa bollita corredata della relativa mandibola scarnificata e dell'orecchio sinistro congelato munito del contrassegno numerato.
- 2.7 Effettuata la valutazione, i trofei e la mandibola saranno riconsegnati, unitamente all'originale della scheda di abbattimento, ai Selecontrollori perché provvedano alla preparazione secondo le modalità standard CIC.
- 2.8 Ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dall'Amministrazione Provinciale o dal Comitato di Gestione dell'ATC, il Selecontrollore è tenuto a concedere in visione i trofei, con relativa mandibola e scheda di abbattimento in suo possesso.
- 2.9 L'Amministrazione Provinciale si riserva di presenziare con proprio personale alle operazioni di verifica dei capi abbattuti al fine di controllarne il corretto svolgimento.

Art. 40 **NORME FINALI**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria del capriolo e del daino di cui alla Delibera consiliare n° 66 del 30.06.1997 e le successive modifiche ed integrazioni riportate nelle Delibera consiliare n° 126 del 24.07.1998.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e regolamenti attuativi in materia di protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme contenute nel presente Regolamento a partire dalle prossime operazioni di censimento.
4. I Comitati di Gestione degli ATC e il CCSO provvederanno nel frattempo all'adeguamento dell'organizzazione della caccia di Selezione nella provincia di Grosseto secondo le norme contenute nel presente Regolamento.